

**MEMORANDUM DI INTESA TRA
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LA SUPERVISIONE E IL CONTROLLO DEI
PRODOTTI ALIMENTARI E FARMACEUTICI
DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
E IL MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO
PER LA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA SUPERVISIONE DEI PRODOTTI
ALIMENTARI,
DEI PRODOTTI FARMACEUTICI, DEI DISPOSITIVI MEDICI
E DEI PRODOTTI COSMETICI**

L'Amministrazione Generale per la Supervisione e il Controllo dei Prodotti Alimentari e Farmaceutici della Repubblica Popolare Cinese e il Ministero della Salute Italiano (di seguito "le Parti") per sviluppare le relazioni di amicizia tra i due Paesi, per rafforzare lo stretto scambio di informazioni e la cooperazione nel settore della supervisione dei prodotti alimentari e farmaceutici, a seguito di consultazioni avvenute in un clima di amicizia, sono giunti alla seguente intesa:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Memorandum si propone di stabilire un rapporto di collaborazione che, nel rispetto delle leggi e norme dei due Paesi e basato su un rapporto di parità e mutuo vantaggio, intende promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione nel settore della supervisione dei prodotti alimentari, dei prodotti farmaceutici, di cosmetici e dei dispositivi medici.

Articolo 2

Settori di collaborazione

Le parti intendono sviluppare e promuovere la collaborazione nel campo della sicurezza alimentare con particolare attenzione ai seguenti settori:

- normativa
- requisiti tecnici
- sistema dei controlli, delle ispezioni degli alimenti e dell'applicazione della legge
- situazioni di allerta nel settore alimentare.

Le Parti intendono inoltre scambiare informazioni e cooperare nei settori dei prodotti farmaceutici, dei dispositivi medici e dei prodotti cosmetici, in particolare per quanto riguarda la normativa, i requisiti tecnici, i controlli, i test, le ispezioni e le situazioni di allerta, nonché per altro aspetto collegato ai precedenti.

Articolo 3

Modalità di cooperazione

Nel quadro del presente Memorandum, con l'intermediazione della persona di riferimento, le Parti possono organizzare, nei settori di cooperazione descritti all'art.2, riunioni di alto livello tecnico, training e scambio di informazioni anche attraverso il coinvolgimento degli Istituti



scientifici nazionali competenti.

Le Parti possono partecipare reciprocamente a Working Group su materie nelle quali ciascuna di esse ha un interesse da condividere o competenze tecniche specifiche.

Articolo 4

Divulgazione delle informazioni

Le Parti, nel rispetto delle leggi e normative dei rispettivi Paesi, concordano di adottare misure efficaci di protezione delle informazioni che verranno scambiate nell'ambito di questo Memorandum. Qualora si necessitasse di fornire informazioni richieste secondo legge, il Paese interessato informerà la controparte e saranno quindi adottate le misure necessarie per evitare l'intercettazione delle informazioni da parte di terzi.

Articolo 5

Gruppo di lavoro

Le Parti istituiranno un Gruppo di lavoro, finalizzato sia alla valutazione delle priorità nel quadro della cooperazione, anche tramite l'elaborazione di piani di azione relativi alle tematiche di competenza, sia a tenere informati periodicamente i rispettivi Ministeri, sugli sviluppi della cooperazione stessa. Il Gruppo di lavoro sarà costituito da almeno tre membri per ogni Parte e sarà guidato da un dirigente di alto livello. Tale Gruppo si riunirà secondo l'intesa tra le Parti e comunque non più di una volta l'anno e potrà essere affiancato da esperti delle diverse discipline, designati da entrambe le Parti.

Articolo 6

Attuazione del Memorandum d'Intesa

L'attuazione del presente Memorandum e di tutte le attività intraprese in conformità ad esso, saranno soggette alla rispettiva legislazione delle Parti, agli obblighi internazionali e, per quanto concerne l'Italia alla normativa dell'Unione Europea.

Le attività previste dal presente Memorandum saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti.

Le spese di soggiorno degli esperti che viaggiano in base a quanto previsto dall'Articolo 5 del presente Memorandum saranno a carico del Paese invitante.

Articolo 7

Durata

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della firma, avrà una validità di 5 (cinque) anni e verrà rinnovato automaticamente a meno dell'espressa volontà di una delle due Parti di interrompere l'accordo in anticipo, notificata per le vie diplomatiche, almeno sessanta giorni mesi prima della scadenza.


Articolo 8

Modifiche e risoluzione delle controversie

Ogni modifica al presente Memorandum avverrà con il consenso reciproco delle Parti. Le Parti concordano nel risolvere amichevolmente qualsiasi controversia possa insorgere nella interpretazione e/o esecuzione delle attività ai sensi di questo Memorandum.

Il presente Memorandum è stato sottoscritto in due copie originali in cinese e italiano, tutti e due i testi facenti ugualmente fede, con pari validità, il giorno 5 dicembre 2013 a Roma.

On. Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute della
Repubblica Italiana



Ministro Yong Zhang
Amministrazione Generale per la Supervisione
e il Controllo dei Prodotti Alimentari e
Farmaceutici della Repubblica Popolare Cinese

